AMBITO 7 - Sicurezza sul lavoro, logistica e facility

Traccia n. 1

1) CONTESTO/SCENARIO

Al candidato viene chiesto, nell'ambito delle proprie attività di componente dell'Ufficio SPP, di processare la mail allegata (allegato A)

2) COMPITO PER IL CANDIDATO

Il candidato:

- identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile;
- si propongano una o più soluzioni praticabili;
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte;
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allegato A) - Testo della mail

Allegato B) Regolamento di Ateneo per la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Allegato C) DM 363/98

Allegato D) Estratto norme

Allegato A) - Testo della mail

"Spett.le Ufficio, l'offerta formativa 2025/26 della Scuola prevede un nuovo corso di studi triennale in Scienze per la sostenibilità ambientale che già ora conta circa 150 iscritti. Il piano formativo prevede, nel secondo semestre del primo anno, la frequenza obbligatoria di un laboratorio di chimica del Dipartimento, che ha inserito nella propria programmazione la presenza degli studenti, opportunamente divisi in turni.

Il responsabile del laboratorio ha chiesto alla Scuola se siano state concordate con SPP le misure necessarie per la sicurezza e per la tutela della salute degli studenti previste dalla legge e dal regolamento di Ateneo.

Sono pertanto a chiedere quali adempimenti sia necessario porre in essere, per riferire al Presidente e predisporre le eventuali comunicazioni agli studenti.

Resto in attesa e saluto cordialmente

Mario Rossi

Responsabile della Scuola"

UNITÀ DI PROCESSO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Repertorio n. 401/2017 Prot. n. 79162 in data 26/05/2017

IL RETTORE

Visto il Decreto rettorale, 7 aprile 2016, n. 307 – prot. 50887, regolamento di ateneo per la securezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

Attesa la necessità di provvedere all'adozione delle modifiche del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro al fine di renderlo contemporaneo ed in simbiosi con la vigente organizzazione;

Considerato il parere favorevole reso al testo del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dalla Commissione affari generali e normativi nella seduta in data 10/04/2017;

Considerato il parere favorevole reso al testo del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dal Comitato tecnico amministrativo nella seduta in data 12/04/2017;

Vista la delibera di approvazione del testo del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro da parte del Consiglio di amministrazione nella seduta del 28/04/2017.

DECRETA

E' emanato il seguente "Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro" nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante. Firenze,

Il Rettore Prof. Luigi Dei



Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Articolo 1 Definizioni

- 1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 9 aprile n. 81 e modificazioni seguenti modifiche e/o integrazioni, nell'ambito dell'Università degli Studi di Firenze si intendono per;
- a. *Datore di Lavoro*: il Direttore Generale, in considerazione dei poteri gestionali di cui all'art.16 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 19 dello Statuto dell'Università di Firenze;
- b. *Dirigente* (*ai fini della sicurezza*): ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il soggetto di vertice di strutture qualificabili quali unità produttive. Essi sono, pertanto:
 - 1. i Direttori di Dipartimento;
 - 2. i Dirigenti Amministrativi delle Aree Dirigenziali;
 - 3. i Direttori dei Centri di Ricerca di cui dell'art. 34 dello Statuto e i Centri Interuniversitari di cui all'art. 35 dello Statuto;
 - 4. i Dirigenti dei centri di servizio di cui all'art. 36 dello Statuto;
 - 5. i Direttori di Biblioteca;
 - 6. i Responsabili delle Sezioni Museali;
 - 7. i Presidenti delle Scuole;
- c. *Preposto*: il lavoratore che coordina e sovrintende alle attività istituzionalmente svolte nell'ambito dell'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008 in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze;
- d. *Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca*: il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio;
- e. Lavoratore: è individuato come tale, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti, i ricercatori in visita ed i soggetti ad essi equiparati, nonché gli studenti dei corsi universitari compresi i dottorandi e gli specializzandi quando frequentino in modo continuativo e significativo laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici individuati nel documento di valutazione;
- f. *Strutture organizzative*: strutture che, ai sensi dello Statuto e dei Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze, sono considerate come Centri di primo o di secondo livello. Esse sono:
 - 1. i Dipartimenti;
 - 2. l'Unità Amministrativa centrale e le Aree Dirigenziali;
 - 3. i Centri di cui agli artt. 34, 35, 36 dello Statuto;
 - 4. le Biblioteche costituite ai sensi del Regolamento del sistema bibliotecario di Ateneo e dei servizi;
 - 5. il Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino;
 - 6. il Museo di Storia Naturale;
 - 7. Le Scuole



- g. Laboratori: Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede;
- h. Luoghi di lavoro: tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, all'interno delle strutture organizzative, nonché in ogni altro luogo di loro pertinenza accessibile al Lavoratore nell'esercizio abituale e continuativo delle proprie mansioni. Essi sono, ad esempio e a titolo non esaustivo; gli uffici, gli studi, le aule, i laboratori, le biblioteche, le sale di esposizione museale, gli stabulari. Sono altresì considerati luoghi di lavoro, assimilati ai laboratori, gli ambienti dove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime, agricole e forestali, cantieri temporanei o mobili anche in gestione diretta da parte dell'Amministrazione.

Obblighi e attribuzioni del Datore di Lavoro

- Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs, 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, il Datore di Lavoro dell'Università degli Studi di Firenze è individuato nella figura del Direttore Generale.
 Nell'esercizio delle funzioni di prevenzione ad esso attribuite per legge, il Direttore Generale, in particolare:
 - a. valuta, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori;
 - elabora, avvalendosi della collaborazione dei medesimi soggetti di cui alla lettera precedente,
 e previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008;
 - c. convoca, almeno una volta l'anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 35 del D, Lgs. 81/2008;
 - d. nomina, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al successivo art. 8;
 - e. nomina il Medico Competente di cui al successivo art. 9;
 - f. provvede alla informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli arti. 36, 37 del D. Lgs. 81/2008, avvalendosi del supporto tecnico-amministrativo del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché a dare indicazione ai lavoratori circa i rischi esistenti per la propria salute e sicurezza e sulle correlate misure di prevenzione adottate;
 - g. adotta, ove eventualmente necessario in concorso con i soggetti di cui agli artt. 4, 5 e 6, ordini di servizio sugli obblighi di diligenza e di collaborazione che la normativa impone ai lavoratori, ai preposti, ai Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca ed ai Dirigenti;
 - h. verifica e valuta che nelle convenzioni e negli atti stipulati dall'Università con enti ed istituzioni esterne per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, assistenza o servizio siano inserite specifiche clausole mirate ad individuare i soggetti ai quali compete la responsabilità degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza del personale impegnato;
 - i. cura l'aggiornamento della banca-dati relativa agli infortuni;
 - j. provvede, con apposito provvedimento, nel caso due o più strutture anche esterne all'Ateneo necessitino di locali o attrezzature a comune, affinché siano individuati, di intesa tra le stesse, i soggetti cui competono gli obblighi di garantire la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.



- k. Vigila in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
- 1. Designa, alla fine del percorso formativo di cui all'art. 11 c. 2 del presente Regolamento i lavoratori incaricati di far parte delle squadre di emergenza.

Delega di funzioni

- Fatta eccezione delle funzioni che la normativa vigente gli attribuisce in via esclusiva, il Datore di Lavoro, ai fini della migliore attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, può delegare ad altri soggetti (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) dotati della necessaria competenza tecnica, l'esercizio di specifiche funzioni.
- 2. La delega deve risultare, pena l'inefficacia, da atto scritto, adeguatamente motivato e deve essere comunicata per conoscenza ai rappresentati per la sicurezza.
- 3. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui al comma 2. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Articolo 4

Obblighi e attribuzioni del Dirigente

- 1. Il Dirigente, nell'ambito della struttura organizzativa di cui rappresenta l'organo di vertice, è responsabile dell'attuazione degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute dei lavoratori.
- 2. Al Dirigente, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta in particolare:
- a. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;
- b. concorrere assieme ai Datore di Lavoro, al Servizio Prevenzione e Protezione ed al Responsabile dell'Attività, in relazione alla propria struttura organizzativa ed ai propri luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
- c. curare l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del relativo documento, predisponendo, in occasione dei bilancio di previsione, un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti di cui alla lettera precedente;
- d. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- e. adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo;
- f. dare disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste, da parte dei responsabili, nell'ambito delle rispettive attività, segnalando al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle stesse;
- g. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
- h. dotare le strutture dirette di adeguati regolamenti interni e procedure o protocolli operativi, per garantire ai lavoratori ottimali condizioni di sicurezza durante il lavoro;
- l. collaborare all'identificazione, all'inizio di ogni anno accademico, prima dell'inizio di nuove attività e/o in occasione di variazioni significative dell'organizzazione della didattica o della ricerca, di



- tutti i soggetti esposti a rischio, dando opportuna comunicazione periodica al Servizio Prevenzione e Protezione di tutti i nuovi soggetti operanti nella struttura;
- j. individuare, previa adeguata valutazione, in presenza di qualsiasi attività lavorativa svolta all'interno o all'esterno dei consueti luoghi di lavoro che non sia riconducibile a lavorazioni previste nel documento di valutazione dei rischi, misure alternative e/o compensative in modo da poter sempre garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza equivalenti;
- k. individuare e, se delegato dal Datore di Lavoro, designare, alla fine del percorso formativo di cui all'art. 11 c. 2 del presente Regolamento i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso, tenuto conto delle esigenze numeriche espresse dal Servizio Prevenzione e Protezione
- inviare al Datore di lavoro le convenzioni stipulate dalla propria struttura al fine di poter adottare tutte le misure di sicurezza necessarie.

Obblighi ed attribuzioni dei Preposto

- 1. Al Preposto, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta l'attuazione delle seguenti misure:
 - a. vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione, sull'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sai corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, garantendo l'attuazione delle direttive ricevute;
 - b. esigere l'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione;
 - segnalare ai propri superiori l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione;
 - d. verificare affinché soltanto i lavoratori, che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio specifico.

In caso di assenza di nomina specifica, da parte dei Dirigenti, della figura del Preposto, resta fermo quanto disposto dall'art. 299 del D. Lgs. 81/2008.

Articolo 6

Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca

- 1. Il Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione e con i docenti ed i ricercatori afferenti alla sua struttura organizzativa, individua le attività didattiche e di ricerca che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- 2. Il Responsabile dell'Attività didattica o di ricerca di cui al comma precedente collabora con il Dirigente, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, alla organizzazione delle suddette attività in modo da garantire l'osservanza delle norme in materia di sicurezza. In particolare:
- a. si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;
- concorre assieme al Datore di Lavoro, ai Servizio Prevenzione e Protezione ed al Dirigente, in relazione alla propria struttura organizzativa ed ai propri luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
- c. cura l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del relativo documento, predisponendo, in occasione del bilancio di previsione, un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti di cui alla lettera precedente;
- d. si attiva, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, compresa l'installazione di nuove apparecchiature, l'introduzione di nuove sostanze



- pericolose e l'avvio di nuove linee di ricerca, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo;
- f. dà disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste nell'ambito delle rispettive attività, segnalando al Datore di Lavoro, al Dirigente ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle stesse;
- g. frequenta i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
- h. collabora all'identificazione, all'inizio di ogni anno accademico, prima dell'inizio di nuove attività e/o in occasione di variazioni significative dell'organizzazione della didattica o della ricerca, di tutti i soggetti esposti a rischio, dando opportuna comunicazione periodica al Servizio Prevenzione e Protezione di tutti i nuovi soggetti operanti nella struttura;
- i. garantisce, per quanto di competenza, che, nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca o didattica, sia assicurata la corretta protezione del personale, mediante valutazione, in sede di progettazione, dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e si accerta, altresì, che gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui rischi e selle misure di prevenzione;
- j. elabora, per quanto necessario ai fini di una migliore attività di prevenzione, specifiche procedure e protocolli operativi, nonché regolamenti interni del laboratorio di cui è responsabile, per garantire ai lavoratori ottimali condizioni di sicurezza durante il lavoro, dandone informazione a tutti i soggetti operanti all'interno dell'unità operativa stessa. In particolare queste procedure saranno obbligatorie in caso di lavorazioni esterne in luoghi diversi da quelli abituali di lavoro.

Obblighi dei lavoratori

- 1. I lavoratori, così come individuati dall'art. 1, lettera d) del presente Regolamento, collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza ed adempiono agli obblighi specificamente previsti a loro carico dalla normativa vigente, in particolare osservando le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti, dai Preposti e dai Responsabili delle Attività didattiche o di ricerca.
- 2. Qualora i lavoratori dell'Università di Firenze siano ospitati, per motivi di servizio, di didattica o di ricerca, presso Enti esterni, devono attenersi alle norme ivi vigenti in materia ed alle disposizioni ed istruzioni dei responsabili per la sicurezza degli Enti medesimi.
- 3. È fatto obbligo ai lavoratori di partecipare ai corsi di informazione e formazione predisposti dall'Ateneo.
- 4. È fatto obbligo ai lavoratori di sottoporsi ai controlli sanitari previsti nelle disposizioni di legge del D.lgs. 81/08 o comunque disposti dal Medico Competente.
- 5. È fatto obbligo alle lavoratrici in stato di gravidanza di informare del proprio stato, non appena accertato, il Dirigente della struttura di afferenza.

Articolo 8

Servizio di Prevenzione e Protezione

1. In ottemperanza all'art. 31 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81ed al fine di assicurare l'ottimale e



coordinato adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza, è costituito in Ateneo il Servizio di Prevenzione e Protezione.

- 2. Il Responsabile e gli addetti al Servizio sono individuati dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.
- 3. Il Servizio è organizzato in modo da rispondere alle esigenze poste dall'articolazione delle strutture universitarie in una pluralità di strutture organizzative, come individuate dall'art. 1 del presente Regolamento.

Al fine di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione, soprattutto per strutture decentrare e complesse il Datore di Lavoro può costituire più di un Servizio Prevenzione e nominare più di un Responsabile

- 4. Il Servizio Prevenzione e Protezione provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 33 del D. Lgs. 81/2008.
- 5. Nel caso di assenza di particolari conoscenze professionali necessarie all'elaborazione dei documenti di valutazione del rischio, il Servizio Prevenzione e Protezione, per integrare l'azione di prevenzione, può ricorrere a competenze esterne.

Articolo 9

Medico competente

- 1. Al fine di garantire ed organizzare le attività di sorveglianza sanitaria previste dall'art. 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 il Datore di Lavoro nomina il Medico Competente.
- 2. Al Medico Competente sono affidati i compiti previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
- 3. Nel caso di nomina di più medici competenti, in relazione all'articolazione in più strutture organizzative, il Datore di Lavoro attribuisce ad uno di essi funzioni di indirizzo e di coordinamento.
- 4. I dati sanitari dei lavoratori di cui il Medico Competente venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni vengono utilizzati dal Datore di Lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i.

Articolo 10

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente Regolamento, dall'art. 50 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Articolo 11

Formazione e informazione

- 1. L'Università degli Studi di Firenze provvede a fornire a tutti i lavoratori, ivi compresi gli studenti che si qualificano come tali ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera e) del presente regolamento, ai Dirigenti, ai Preposti e ai Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca, così come definiti dall'art.
- 1 del presente Regolamento, un'adeguata informazione e formazione riguardo alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro con le modalità previste dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e s.m.i.
- 2. L'Università degli Studi di Firenze provvede alla formazione, secondo la normativa specifica vigente, dei membri delle squadre di primo soccorso e dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza. Tale formazione deve essere aggiornata con cadenza triennale.

Articolo 12

Squadre di emergenza e di primo soccorso

1. In ogni edificio dell'Ateneo in cui siano presenti attività e personale sono costituite una squadra di



lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza (squadra di emergenza) ed una squadra di primo soccorso tenendo conto delle esigenze numeriche definite dal Servizio Prevenzione e Protezione.

- 2. Di norma i membri delle due squadre coincidono.
- 3. I membri delle squadre di emergenza e di primo soccorso sono individuati dal Dirigente della struttura che insiste nell'edificio. Se nell'edificio insistono più strutture organizzative, i membri delle squadre di emergenza e di primo soccorso sono individuati dai Dirigenti delle medesime, di norma in numero proporzionale alla consistenza numerica in termini di personale di ognuna di esse e vanno a costituire un'unica squadra di edificio.
- 4. Una volta seguiti i corsi di cui all'art. 12 comma 2, i membri delle squadre di emergenza e primo soccorso vengono designati con atto scritto dal Datore di Lavoro o, in caso di Delega, dal Dirigente Delegato.
- 5. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
- 6. Le squadre di emergenza e di primo soccorso individuano al loro interno un coordinatore, che si prende cura di tenere in efficienza i DPI e gli altri strumenti necessari allo svolgimento del compito e di riunirle ai sensi del comma 7 del presente articolo.
- 7. Le squadre di emergenza e di primo soccorso si riuniscono con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare le procedure e le azioni da mettere in campo ai fini di mantenere l'efficienza e l'efficacia della loro azione.

Articolo 13

Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, assistenza o di servizio

- 1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto dell'Università degli Studi di Firenze presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso l'università degli Studi di Firenze, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e l'università degli Studi di Firenze attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.
- 2. Sarà cura della struttura che stipula la convenzione inviarne preventivamente copia al Datore di lavoro ed al Servizio Prevenzione e Protezione per gli adempimenti di cui all'art. 2 comma 1 lettera h).

Articolo 14

Norme di chiusura e Sanzioni

- 1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni ed a tutte le altre norme eventualmente applicabili.
- 2. Il presente Regolamento abroga tutti i regolamenti precedentemente vigenti in materia.
- 3. I lavoratori che a seguito di convocazione alla sorveglianza sanitaria o alla formazione obbligatoria, non adempiranno al relativo obbligo, saranno soggetti a richiamo verbale da parte del dirigente ai fini della sicurezza. In caso di reiterato inadempimento dell'obbligo potrà essere disposta nota di richiamo formale da parte del datore di lavoro e in caso di ulteriore recidiva Decreto Rettorale di interdizione dai luoghi di lavoro che comportano rischi oggetto della sorveglianza sanitaria e/o della formazione.



DECRETO 5 agosto 1998, n. 363

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Vigente al: 29-9-2025

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

di concerto con

i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e

per la funzione pubblica e gli affari regionali

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'<u>articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</u>, come sostituito dall'<u>articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242</u>;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli atenei debbono essere considerate ai fini di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli atenei stessi;

Considerato che dette particolari esigenze possono essere individuate:

- a) nella garanzia della libertà di ricerca e di didattica, sancita dall'<u>articolo 33 della Costituzione</u>, ribadita anche dall'<u>articolo 6 della legge del 9 maggio 1989, n. 168</u>;
- b) nella peculiarità delle università in quanto realtà nelle quali si svolgono attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed organizzazione diverse da altre attività di produzione di beni o di servizi;
- c) nella necessità di garantire, con unifornità di procedura, l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nel rispetto delle loro specificità;
- d) nella necessità di regolare le attività svolte nell'ambito delle università dal personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, dagli studenti e dai soggetti esterni alle università che operano per conto e nell'ambito delle stesse; Considerato, altresì, che le particolari esigenze delle istituzioni universitarie possono essere ulteriormente precisate come seque:
- a) l'università è costituita da un'aggregazione di strutture eterogenee che risultano essere autonome con riferimento ad alcuni settori di attività, ma interdipendenti con riferimento ad altri presso le quali svolgono la loro attività personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e competenze;
- b) l'attività di ricerca e quella sperimentale, proiettandosi verso nuove tecnologie, spesso comportano la progettazione e l'utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all'uopo prodotti in via innovativa, con conseguente possibilità di rischi nuovi o non compiutamente conosciuti, per i quali è comunque necessaria un'apposita valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze;
- c) il personale, sia organizzativogestionale che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativogestionale che di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso altre strutture;
- d) l'attività del personale universitario si svolge secondo tempi, modalità ed organizzazione tali da rendere necessario individuare indici statisticoinfortunistici diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda gli studenti ed il personale docente e ricercatore;
- e) le istituzioni universitarie talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio culturale sottoposto a vincoli di tutela, e che è caratterizzato da una molteplicità di origini e di destinazioni;
- f) le istituzioni universitarie svolgono nelle proprie strutture attività didattiche, culturali e scientifiche, aperte anche a persone esterne alle università, non riconducibili fra le attività scolastiche o di pubblico spettacolo;
- g) le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari) presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate tanto per qualità che per intensità;

- h) le frequenti collaborazioni tra università ed enti di ricerca, di servizio, assistenziali e produttivi, pubblici e privati, nello svolgimento delle quali il personale delle università e quello degli enti coinvolti concorre direttamente al raggiungimento dei fini comuni, le quali impongono la previa definizione dei ruoli onde evitare sovrapposizioni di funzioni;
- i) alcune università sono articolate in più sedi o poli;
- I) l'articolazione organizzativa delle attività universitarie è definita dai singoli statuti e, pertanto, assume peculiari connotazioni di specificità per ciascuna sede;
- m) la difficoltà di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della molteplicità delle attività istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca, all'assistenza, ai servizi ed all'amministrazione, della riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonché della molteplicità delle "unità produttive" di riferimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998; Ritenuto opportuno non aderire alla osservazione del Consiglio di Stato di espungere dal preambolo l'articolata elencazione delle particolari esigenze delle attività universitarie, contrassegnate dalle lettere da a) ad m), in quanto tali riferimenti hanno la finalità di evidenziare la peculiarità delle istituzioni universitarie e rendere più comprensibile il dispositivo del provvedimento;

Ritenuto, altresì, di non accogliere l'invito del Consiglio di Stato ad eliminare l'articolo 1, essendo il medesimo finalizzato a ricomprendere nell'area di applicazione del regolamento tutte le particolari attività delle istituzioni universitarie che ne costituiscono il fondamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata <u>legge n.</u> 400/1988 (nota n. 935/III.6/98 del 4 maggio 1998);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione e particolari esigenze

1. Le norme di cui al <u>decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</u>, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.

Art. 2

Soggetti e categorie di riferimento

- 1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore.
- 2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.
- 3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.
- 4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Art. 3

Obblighi ed attribuzioni del rettore

- 1. Al rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, e quale presidente del consiglio di amministrazione dell'ateneo, compete:
- a) assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- b) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'<u>articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</u>, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 4

Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro

- 1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell'articolo 2, provvede:
- a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'articolo 10. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;
- b) alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto dagli <u>articoli 4</u>, <u>16</u> e <u>17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</u> e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;
- c) alla elaborazione del documento di cui al <u>comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</u>, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo articolo 5;
- d) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- e) allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.

Art. 5

Obblighi ed attribuzioni del responsabile

della attività didattica o di ricerca in laboratorio

- 1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
- 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
- 3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
- a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
- b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinchè venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;
- c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 6

Formazione ed informazione

- 1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
- 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Art. 7

Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

- 1. Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'<u>articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</u>, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
- 2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto.

Art. 8

Prevenzione incendi

1. In attesa dell'emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga, le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere formulate nel rispetto dei principi di base e delle misure tecniche fondamentali previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Art. 9

Progettazione ed utilizzo di prototipi

e di nuovi prodotti

- 1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
- a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
- b) provvedere affinchè gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
- 2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
- 3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 10

Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica

di assistenza o di servizio

- 1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
- 2. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 1998

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro della sanità Bindi p. Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bettinelli

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla <u>Corte dei conti il 9 ottobre 1998 Registro n. 1</u> Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 162

Allegato D - Estratto norme

- 1. D. Lgs. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2. DM 262/98 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

1. D. Lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 15 - Misure generali di tutela

- 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
 - a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
 - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - 1) il controllo sanitario dei lavoratori;
 - m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 - p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
- 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
- 2. DM 262/98 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5. Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

- 1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, colla- bora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
- 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
- 3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
 - b. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;
 - adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d. attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi; e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 6. Formazione ed informazione

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.

2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Art. 10. Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio

- 1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
- 2. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

AMBITO 7 - Sicurezza sul lavoro, logistica e facility

Traccia n. 2

1) CONTESTO/SCENARIO

Al candidato viene chiesto di processare la mail pervenuta all'Ufficio di cui all'allegato A)

2) COMPITO PER IL CANDIDATO

Utilizzando la documentazione fornita e descrivendo gli adempimenti da mettere in atto ai sensi dell'art. 26 del D. lgs. 81/2008, se necessari, redigere la risposta alla richiesta nella quale:

- identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile;
- si propongano una o più soluzioni praticabili;
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte;
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allegato A) Testo della mail

Allegato B) Regolamento di Ateneo per la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Allegato C) DM 363/98

Allegato D) Estratto norme

Allegato A) Testo della mail

"Spett.le Ufficio, il nostro Dipartimento ha necessità di affidare un servizio di facchinaggio per le esigenze dei laboratori di ricerca.

Tale servizio verrà effettuato in orari che coincidono in parte con quelli delle attività istituzionali.

Vi chiedo se vi siano degli adempimenti specifici da porre in essere a tutela della sicurezza dei lavoratori coinvolti e come tali adempimenti coinvolgano, eventualmente, le modalità dell'affidamento e il contenuto del buono d'ordine.

Resto in attesa e porgo cordiali saluti

Lorenzo Rossi

Responsabile ufficio acquisti"

Allegato D – estratto norme

D. Lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

- 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato

in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

- 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza ((di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici,)) di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.
- 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
- 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
- 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418

- del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.
- Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
- 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
- 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- 8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

UNITÀ DI PROCESSO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Repertorio n. 401/2017 Prot. n. 79162 in data 26/05/2017

IL RETTORE

Visto il Decreto rettorale, 7 aprile 2016, n. 307 – prot. 50887, regolamento di ateneo per la securezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

Attesa la necessità di provvedere all'adozione delle modifiche del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro al fine di renderlo contemporaneo ed in simbiosi con la vigente organizzazione;

Considerato il parere favorevole reso al testo del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dalla Commissione affari generali e normativi nella seduta in data 10/04/2017;

Considerato il parere favorevole reso al testo del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dal Comitato tecnico amministrativo nella seduta in data 12/04/2017;

Vista la delibera di approvazione del testo del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro da parte del Consiglio di amministrazione nella seduta del 28/04/2017.

DECRETA

E' emanato il seguente "Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro" nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante. Firenze,

Il Rettore Prof. Luigi Dei



Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Articolo 1 Definizioni

- 1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 9 aprile n. 81 e modificazioni seguenti modifiche e/o integrazioni, nell'ambito dell'Università degli Studi di Firenze si intendono per;
- a. *Datore di Lavoro*: il Direttore Generale, in considerazione dei poteri gestionali di cui all'art.16 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 19 dello Statuto dell'Università di Firenze;
- b. *Dirigente* (*ai fini della sicurezza*): ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il soggetto di vertice di strutture qualificabili quali unità produttive. Essi sono, pertanto:
 - 1. i Direttori di Dipartimento;
 - 2. i Dirigenti Amministrativi delle Aree Dirigenziali;
 - 3. i Direttori dei Centri di Ricerca di cui dell'art. 34 dello Statuto e i Centri Interuniversitari di cui all'art. 35 dello Statuto;
 - 4. i Dirigenti dei centri di servizio di cui all'art. 36 dello Statuto;
 - 5. i Direttori di Biblioteca;
 - 6. i Responsabili delle Sezioni Museali;
 - 7. i Presidenti delle Scuole;
- c. *Preposto*: il lavoratore che coordina e sovrintende alle attività istituzionalmente svolte nell'ambito dell'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008 in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze;
- d. *Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca*: il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio;
- e. Lavoratore: è individuato come tale, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti, i ricercatori in visita ed i soggetti ad essi equiparati, nonché gli studenti dei corsi universitari compresi i dottorandi e gli specializzandi quando frequentino in modo continuativo e significativo laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici individuati nel documento di valutazione;
- f. *Strutture organizzative*: strutture che, ai sensi dello Statuto e dei Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze, sono considerate come Centri di primo o di secondo livello. Esse sono:
 - 1. i Dipartimenti;
 - 2. l'Unità Amministrativa centrale e le Aree Dirigenziali;
 - 3. i Centri di cui agli artt. 34, 35, 36 dello Statuto;
 - 4. le Biblioteche costituite ai sensi del Regolamento del sistema bibliotecario di Ateneo e dei servizi;
 - 5. il Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino;
 - 6. il Museo di Storia Naturale;
 - 7. Le Scuole



- g. Laboratori: Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede;
- h. Luoghi di lavoro: tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, all'interno delle strutture organizzative, nonché in ogni altro luogo di loro pertinenza accessibile al Lavoratore nell'esercizio abituale e continuativo delle proprie mansioni. Essi sono, ad esempio e a titolo non esaustivo; gli uffici, gli studi, le aule, i laboratori, le biblioteche, le sale di esposizione museale, gli stabulari. Sono altresì considerati luoghi di lavoro, assimilati ai laboratori, gli ambienti dove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime, agricole e forestali, cantieri temporanei o mobili anche in gestione diretta da parte dell'Amministrazione.

Obblighi e attribuzioni del Datore di Lavoro

- Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs, 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, il Datore di Lavoro dell'Università degli Studi di Firenze è individuato nella figura del Direttore Generale.
 Nell'esercizio delle funzioni di prevenzione ad esso attribuite per legge, il Direttore Generale, in particolare:
 - a. valuta, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori;
 - elabora, avvalendosi della collaborazione dei medesimi soggetti di cui alla lettera precedente,
 e previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008;
 - c. convoca, almeno una volta l'anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 35 del D, Lgs. 81/2008;
 - d. nomina, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al successivo art. 8;
 - e. nomina il Medico Competente di cui al successivo art. 9;
 - f. provvede alla informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli arti. 36, 37 del D. Lgs. 81/2008, avvalendosi del supporto tecnico-amministrativo del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché a dare indicazione ai lavoratori circa i rischi esistenti per la propria salute e sicurezza e sulle correlate misure di prevenzione adottate;
 - g. adotta, ove eventualmente necessario in concorso con i soggetti di cui agli artt. 4, 5 e 6, ordini di servizio sugli obblighi di diligenza e di collaborazione che la normativa impone ai lavoratori, ai preposti, ai Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca ed ai Dirigenti;
 - h. verifica e valuta che nelle convenzioni e negli atti stipulati dall'Università con enti ed istituzioni esterne per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, assistenza o servizio siano inserite specifiche clausole mirate ad individuare i soggetti ai quali compete la responsabilità degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza del personale impegnato;
 - i. cura l'aggiornamento della banca-dati relativa agli infortuni;
 - j. provvede, con apposito provvedimento, nel caso due o più strutture anche esterne all'Ateneo necessitino di locali o attrezzature a comune, affinché siano individuati, di intesa tra le stesse, i soggetti cui competono gli obblighi di garantire la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.



- k. Vigila in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
- 1. Designa, alla fine del percorso formativo di cui all'art. 11 c. 2 del presente Regolamento i lavoratori incaricati di far parte delle squadre di emergenza.

Delega di funzioni

- Fatta eccezione delle funzioni che la normativa vigente gli attribuisce in via esclusiva, il Datore di Lavoro, ai fini della migliore attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, può delegare ad altri soggetti (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) dotati della necessaria competenza tecnica, l'esercizio di specifiche funzioni.
- 2. La delega deve risultare, pena l'inefficacia, da atto scritto, adeguatamente motivato e deve essere comunicata per conoscenza ai rappresentati per la sicurezza.
- 3. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui al comma 2. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Articolo 4

Obblighi e attribuzioni del Dirigente

- 1. Il Dirigente, nell'ambito della struttura organizzativa di cui rappresenta l'organo di vertice, è responsabile dell'attuazione degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute dei lavoratori.
- 2. Al Dirigente, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta in particolare:
- a. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;
- b. concorrere assieme ai Datore di Lavoro, al Servizio Prevenzione e Protezione ed al Responsabile dell'Attività, in relazione alla propria struttura organizzativa ed ai propri luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
- c. curare l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del relativo documento, predisponendo, in occasione dei bilancio di previsione, un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti di cui alla lettera precedente;
- d. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- e. adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo;
- f. dare disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste, da parte dei responsabili, nell'ambito delle rispettive attività, segnalando al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle stesse;
- g. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
- h. dotare le strutture dirette di adeguati regolamenti interni e procedure o protocolli operativi, per garantire ai lavoratori ottimali condizioni di sicurezza durante il lavoro;
- l. collaborare all'identificazione, all'inizio di ogni anno accademico, prima dell'inizio di nuove attività e/o in occasione di variazioni significative dell'organizzazione della didattica o della ricerca, di



- tutti i soggetti esposti a rischio, dando opportuna comunicazione periodica al Servizio Prevenzione e Protezione di tutti i nuovi soggetti operanti nella struttura;
- j. individuare, previa adeguata valutazione, in presenza di qualsiasi attività lavorativa svolta all'interno o all'esterno dei consueti luoghi di lavoro che non sia riconducibile a lavorazioni previste nel documento di valutazione dei rischi, misure alternative e/o compensative in modo da poter sempre garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza equivalenti;
- k. individuare e, se delegato dal Datore di Lavoro, designare, alla fine del percorso formativo di cui all'art. 11 c. 2 del presente Regolamento i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso, tenuto conto delle esigenze numeriche espresse dal Servizio Prevenzione e Protezione
- inviare al Datore di lavoro le convenzioni stipulate dalla propria struttura al fine di poter adottare tutte le misure di sicurezza necessarie.

Obblighi ed attribuzioni dei Preposto

- 1. Al Preposto, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta l'attuazione delle seguenti misure:
 - a. vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione, sull'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sai corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, garantendo l'attuazione delle direttive ricevute;
 - b. esigere l'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione;
 - segnalare ai propri superiori l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione;
 - d. verificare affinché soltanto i lavoratori, che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio specifico.

In caso di assenza di nomina specifica, da parte dei Dirigenti, della figura del Preposto, resta fermo quanto disposto dall'art. 299 del D. Lgs. 81/2008.

Articolo 6

Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca

- 1. Il Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione e con i docenti ed i ricercatori afferenti alla sua struttura organizzativa, individua le attività didattiche e di ricerca che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- 2. Il Responsabile dell'Attività didattica o di ricerca di cui al comma precedente collabora con il Dirigente, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, alla organizzazione delle suddette attività in modo da garantire l'osservanza delle norme in materia di sicurezza. In particolare:
- a. si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;
- concorre assieme al Datore di Lavoro, ai Servizio Prevenzione e Protezione ed al Dirigente, in relazione alla propria struttura organizzativa ed ai propri luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
- c. cura l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del relativo documento, predisponendo, in occasione del bilancio di previsione, un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti di cui alla lettera precedente;
- d. si attiva, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, compresa l'installazione di nuove apparecchiature, l'introduzione di nuove sostanze



- pericolose e l'avvio di nuove linee di ricerca, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo;
- f. dà disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste nell'ambito delle rispettive attività, segnalando al Datore di Lavoro, al Dirigente ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle stesse;
- g. frequenta i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
- h. collabora all'identificazione, all'inizio di ogni anno accademico, prima dell'inizio di nuove attività e/o in occasione di variazioni significative dell'organizzazione della didattica o della ricerca, di tutti i soggetti esposti a rischio, dando opportuna comunicazione periodica al Servizio Prevenzione e Protezione di tutti i nuovi soggetti operanti nella struttura;
- i. garantisce, per quanto di competenza, che, nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca o didattica, sia assicurata la corretta protezione del personale, mediante valutazione, in sede di progettazione, dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e si accerta, altresì, che gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui rischi e selle misure di prevenzione;
- j. elabora, per quanto necessario ai fini di una migliore attività di prevenzione, specifiche procedure e protocolli operativi, nonché regolamenti interni del laboratorio di cui è responsabile, per garantire ai lavoratori ottimali condizioni di sicurezza durante il lavoro, dandone informazione a tutti i soggetti operanti all'interno dell'unità operativa stessa. In particolare queste procedure saranno obbligatorie in caso di lavorazioni esterne in luoghi diversi da quelli abituali di lavoro.

Obblighi dei lavoratori

- 1. I lavoratori, così come individuati dall'art. 1, lettera d) del presente Regolamento, collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza ed adempiono agli obblighi specificamente previsti a loro carico dalla normativa vigente, in particolare osservando le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti, dai Preposti e dai Responsabili delle Attività didattiche o di ricerca.
- 2. Qualora i lavoratori dell'Università di Firenze siano ospitati, per motivi di servizio, di didattica o di ricerca, presso Enti esterni, devono attenersi alle norme ivi vigenti in materia ed alle disposizioni ed istruzioni dei responsabili per la sicurezza degli Enti medesimi.
- 3. È fatto obbligo ai lavoratori di partecipare ai corsi di informazione e formazione predisposti dall'Ateneo.
- 4. È fatto obbligo ai lavoratori di sottoporsi ai controlli sanitari previsti nelle disposizioni di legge del D.lgs. 81/08 o comunque disposti dal Medico Competente.
- 5. È fatto obbligo alle lavoratrici in stato di gravidanza di informare del proprio stato, non appena accertato, il Dirigente della struttura di afferenza.

Articolo 8

Servizio di Prevenzione e Protezione

1. In ottemperanza all'art. 31 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81ed al fine di assicurare l'ottimale e



coordinato adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza, è costituito in Ateneo il Servizio di Prevenzione e Protezione.

- 2. Il Responsabile e gli addetti al Servizio sono individuati dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.
- 3. Il Servizio è organizzato in modo da rispondere alle esigenze poste dall'articolazione delle strutture universitarie in una pluralità di strutture organizzative, come individuate dall'art. 1 del presente Regolamento.

Al fine di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione, soprattutto per strutture decentrare e complesse il Datore di Lavoro può costituire più di un Servizio Prevenzione e nominare più di un Responsabile

- 4. Il Servizio Prevenzione e Protezione provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 33 del D. Lgs. 81/2008.
- 5. Nel caso di assenza di particolari conoscenze professionali necessarie all'elaborazione dei documenti di valutazione del rischio, il Servizio Prevenzione e Protezione, per integrare l'azione di prevenzione, può ricorrere a competenze esterne.

Articolo 9

Medico competente

- 1. Al fine di garantire ed organizzare le attività di sorveglianza sanitaria previste dall'art. 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 il Datore di Lavoro nomina il Medico Competente.
- 2. Al Medico Competente sono affidati i compiti previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
- 3. Nel caso di nomina di più medici competenti, in relazione all'articolazione in più strutture organizzative, il Datore di Lavoro attribuisce ad uno di essi funzioni di indirizzo e di coordinamento.
- 4. I dati sanitari dei lavoratori di cui il Medico Competente venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni vengono utilizzati dal Datore di Lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i.

Articolo 10

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente Regolamento, dall'art. 50 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Articolo 11

Formazione e informazione

- 1. L'Università degli Studi di Firenze provvede a fornire a tutti i lavoratori, ivi compresi gli studenti che si qualificano come tali ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera e) del presente regolamento, ai Dirigenti, ai Preposti e ai Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca, così come definiti dall'art.
- 1 del presente Regolamento, un'adeguata informazione e formazione riguardo alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro con le modalità previste dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e s.m.i.
- 2. L'Università degli Studi di Firenze provvede alla formazione, secondo la normativa specifica vigente, dei membri delle squadre di primo soccorso e dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza. Tale formazione deve essere aggiornata con cadenza triennale.

Articolo 12

Squadre di emergenza e di primo soccorso

1. In ogni edificio dell'Ateneo in cui siano presenti attività e personale sono costituite una squadra di



lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza (squadra di emergenza) ed una squadra di primo soccorso tenendo conto delle esigenze numeriche definite dal Servizio Prevenzione e Protezione.

- 2. Di norma i membri delle due squadre coincidono.
- 3. I membri delle squadre di emergenza e di primo soccorso sono individuati dal Dirigente della struttura che insiste nell'edificio. Se nell'edificio insistono più strutture organizzative, i membri delle squadre di emergenza e di primo soccorso sono individuati dai Dirigenti delle medesime, di norma in numero proporzionale alla consistenza numerica in termini di personale di ognuna di esse e vanno a costituire un'unica squadra di edificio.
- 4. Una volta seguiti i corsi di cui all'art. 12 comma 2, i membri delle squadre di emergenza e primo soccorso vengono designati con atto scritto dal Datore di Lavoro o, in caso di Delega, dal Dirigente Delegato.
- 5. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
- 6. Le squadre di emergenza e di primo soccorso individuano al loro interno un coordinatore, che si prende cura di tenere in efficienza i DPI e gli altri strumenti necessari allo svolgimento del compito e di riunirle ai sensi del comma 7 del presente articolo.
- 7. Le squadre di emergenza e di primo soccorso si riuniscono con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare le procedure e le azioni da mettere in campo ai fini di mantenere l'efficienza e l'efficacia della loro azione.

Articolo 13

Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, assistenza o di servizio

- 1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto dell'Università degli Studi di Firenze presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso l'università degli Studi di Firenze, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e l'università degli Studi di Firenze attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.
- 2. Sarà cura della struttura che stipula la convenzione inviarne preventivamente copia al Datore di lavoro ed al Servizio Prevenzione e Protezione per gli adempimenti di cui all'art. 2 comma 1 lettera h).

Articolo 14

Norme di chiusura e Sanzioni

- 1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni ed a tutte le altre norme eventualmente applicabili.
- 2. Il presente Regolamento abroga tutti i regolamenti precedentemente vigenti in materia.
- 3. I lavoratori che a seguito di convocazione alla sorveglianza sanitaria o alla formazione obbligatoria, non adempiranno al relativo obbligo, saranno soggetti a richiamo verbale da parte del dirigente ai fini della sicurezza. In caso di reiterato inadempimento dell'obbligo potrà essere disposta nota di richiamo formale da parte del datore di lavoro e in caso di ulteriore recidiva Decreto Rettorale di interdizione dai luoghi di lavoro che comportano rischi oggetto della sorveglianza sanitaria e/o della formazione.



DECRETO 5 agosto 1998, n. 363

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Vigente al: 29-9-2025

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

di concerto con

i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e

per la funzione pubblica e gli affari regionali

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'<u>articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</u>, come sostituito dall'<u>articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242</u>;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli atenei debbono essere considerate ai fini di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli atenei stessi;

Considerato che dette particolari esigenze possono essere individuate:

- a) nella garanzia della libertà di ricerca e di didattica, sancita dall'<u>articolo 33 della Costituzione</u>, ribadita anche dall'<u>articolo 6 della legge del 9 maggio 1989, n. 168</u>;
- b) nella peculiarità delle università in quanto realtà nelle quali si svolgono attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed organizzazione diverse da altre attività di produzione di beni o di servizi;
- c) nella necessità di garantire, con unifornità di procedura, l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nel rispetto delle loro specificità;
- d) nella necessità di regolare le attività svolte nell'ambito delle università dal personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, dagli studenti e dai soggetti esterni alle università che operano per conto e nell'ambito delle stesse; Considerato, altresì, che le particolari esigenze delle istituzioni universitarie possono essere ulteriormente precisate come seque:
- a) l'università è costituita da un'aggregazione di strutture eterogenee che risultano essere autonome con riferimento ad alcuni settori di attività, ma interdipendenti con riferimento ad altri presso le quali svolgono la loro attività personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e competenze;
- b) l'attività di ricerca e quella sperimentale, proiettandosi verso nuove tecnologie, spesso comportano la progettazione e l'utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all'uopo prodotti in via innovativa, con conseguente possibilità di rischi nuovi o non compiutamente conosciuti, per i quali è comunque necessaria un'apposita valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze;
- c) il personale, sia organizzativogestionale che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativogestionale che di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso altre strutture;
- d) l'attività del personale universitario si svolge secondo tempi, modalità ed organizzazione tali da rendere necessario individuare indici statisticoinfortunistici diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda gli studenti ed il personale docente e ricercatore;
- e) le istituzioni universitarie talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio culturale sottoposto a vincoli di tutela, e che è caratterizzato da una molteplicità di origini e di destinazioni;
- f) le istituzioni universitarie svolgono nelle proprie strutture attività didattiche, culturali e scientifiche, aperte anche a persone esterne alle università, non riconducibili fra le attività scolastiche o di pubblico spettacolo;
- g) le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari) presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate tanto per qualità che per intensità;

- h) le frequenti collaborazioni tra università ed enti di ricerca, di servizio, assistenziali e produttivi, pubblici e privati, nello svolgimento delle quali il personale delle università e quello degli enti coinvolti concorre direttamente al raggiungimento dei fini comuni, le quali impongono la previa definizione dei ruoli onde evitare sovrapposizioni di funzioni;
- i) alcune università sono articolate in più sedi o poli;
- I) l'articolazione organizzativa delle attività universitarie è definita dai singoli statuti e, pertanto, assume peculiari connotazioni di specificità per ciascuna sede;
- m) la difficoltà di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della molteplicità delle attività istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca, all'assistenza, ai servizi ed all'amministrazione, della riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonché della molteplicità delle "unità produttive" di riferimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998; Ritenuto opportuno non aderire alla osservazione del Consiglio di Stato di espungere dal preambolo l'articolata elencazione delle particolari esigenze delle attività universitarie, contrassegnate dalle lettere da a) ad m), in quanto tali riferimenti hanno la finalità di evidenziare la peculiarità delle istituzioni universitarie e rendere più comprensibile il dispositivo del provvedimento;

Ritenuto, altresì, di non accogliere l'invito del Consiglio di Stato ad eliminare l'articolo 1, essendo il medesimo finalizzato a ricomprendere nell'area di applicazione del regolamento tutte le particolari attività delle istituzioni universitarie che ne costituiscono il fondamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata <u>legge n.</u> 400/1988 (nota n. 935/III.6/98 del 4 maggio 1998);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione e particolari esigenze

1. Le norme di cui al <u>decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</u>, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.

Art. 2

Soggetti e categorie di riferimento

- 1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore.
- 2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.
- 3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.
- 4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Art. 3

Obblighi ed attribuzioni del rettore

- 1. Al rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, e quale presidente del consiglio di amministrazione dell'ateneo, compete:
- a) assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- b) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'<u>articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</u>, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 4

Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro

- 1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell'articolo 2, provvede:
- a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'articolo 10. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;
- b) alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto dagli <u>articoli 4</u>, <u>16</u> e <u>17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</u> e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;
- c) alla elaborazione del documento di cui al <u>comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</u>, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo articolo 5;
- d) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- e) allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.

Art. 5

Obblighi ed attribuzioni del responsabile

della attività didattica o di ricerca in laboratorio

- 1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
- 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
- 3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
- a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
- b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinchè venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;
- c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 6

Formazione ed informazione

- 1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
- 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Art. 7

Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

- 1. Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'<u>articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</u>, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
- 2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto.

Art. 8

Prevenzione incendi

1. In attesa dell'emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga, le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere formulate nel rispetto dei principi di base e delle misure tecniche fondamentali previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Art. 9

Progettazione ed utilizzo di prototipi

e di nuovi prodotti

- 1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
- a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
- b) provvedere affinchè gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
- 2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
- 3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 10

Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica

di assistenza o di servizio

- 1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
- 2. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 1998

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro della sanità Bindi p. Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bettinelli

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla <u>Corte dei conti il 9 ottobre 1998 Registro n. 1</u> Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 162

Allegato D – estratto norme

D. Lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

- 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato

in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

- 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza ((di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici,)) di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.
- 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
- 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
- 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418

- del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.
- Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
- 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
- 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- 8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

AMBITO 7 - Sicurezza sul lavoro, logistica e facility

Traccia n. 3

1) CONTESTO/SCENARIO

Al candidato viene chiesto, nell'ambito delle proprie attività di componente dell'Ufficio SPP, di processare la mail allegata (allegato A)

2) COMPITO PER IL CANDIDATO

Utilizzando la documentazione fornita il candidato predisponga una risposta alla mail nella quale:

- identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile;
- si propongano una o più soluzioni praticabili;
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte;
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allegato A) Testo della mail

Allegato B) Regolamento di Ateneo per la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Allegato C) DM 363/98

Allegato D) Estratto norme

Allegato A) Testo della mail

"Spett. Ufficio, il nostro Corso di Laurea prevede, oltre ad un curriculum interno costituito da lezioni frontali, l'effettuazione di un tirocinio esterno da effettuarsi presso enti pubblici o privati convenzionati.

Vi chiedo quali siano gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da mettere eventualmente in atto e quali siano i soggetti coinvolti da contattare.

Resto in attesa e porgo cordiali saluti

Francesca Verdi

Presidente del CdL"

UNITÀ DI PROCESSO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Repertorio n. 401/2017 Prot. n. 79162 in data 26/05/2017

IL RETTORE

Visto il Decreto rettorale, 7 aprile 2016, n. 307 – prot. 50887, regolamento di ateneo per la securezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

Attesa la necessità di provvedere all'adozione delle modifiche del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro al fine di renderlo contemporaneo ed in simbiosi con la vigente organizzazione;

Considerato il parere favorevole reso al testo del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dalla Commissione affari generali e normativi nella seduta in data 10/04/2017;

Considerato il parere favorevole reso al testo del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dal Comitato tecnico amministrativo nella seduta in data 12/04/2017;

Vista la delibera di approvazione del testo del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro da parte del Consiglio di amministrazione nella seduta del 28/04/2017.

DECRETA

E' emanato il seguente "Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro" nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante. Firenze,

Il Rettore Prof. Luigi Dei



Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Articolo 1 Definizioni

- 1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 9 aprile n. 81 e modificazioni seguenti modifiche e/o integrazioni, nell'ambito dell'Università degli Studi di Firenze si intendono per;
- a. *Datore di Lavoro*: il Direttore Generale, in considerazione dei poteri gestionali di cui all'art.16 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 19 dello Statuto dell'Università di Firenze;
- b. *Dirigente* (*ai fini della sicurezza*): ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il soggetto di vertice di strutture qualificabili quali unità produttive. Essi sono, pertanto:
 - 1. i Direttori di Dipartimento;
 - 2. i Dirigenti Amministrativi delle Aree Dirigenziali;
 - 3. i Direttori dei Centri di Ricerca di cui dell'art. 34 dello Statuto e i Centri Interuniversitari di cui all'art. 35 dello Statuto;
 - 4. i Dirigenti dei centri di servizio di cui all'art. 36 dello Statuto;
 - 5. i Direttori di Biblioteca;
 - 6. i Responsabili delle Sezioni Museali;
 - 7. i Presidenti delle Scuole;
- c. *Preposto*: il lavoratore che coordina e sovrintende alle attività istituzionalmente svolte nell'ambito dell'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008 in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze;
- d. *Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca*: il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio;
- e. Lavoratore: è individuato come tale, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti, i ricercatori in visita ed i soggetti ad essi equiparati, nonché gli studenti dei corsi universitari compresi i dottorandi e gli specializzandi quando frequentino in modo continuativo e significativo laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici individuati nel documento di valutazione;
- f. *Strutture organizzative*: strutture che, ai sensi dello Statuto e dei Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze, sono considerate come Centri di primo o di secondo livello. Esse sono:
 - 1. i Dipartimenti;
 - 2. l'Unità Amministrativa centrale e le Aree Dirigenziali;
 - 3. i Centri di cui agli artt. 34, 35, 36 dello Statuto;
 - 4. le Biblioteche costituite ai sensi del Regolamento del sistema bibliotecario di Ateneo e dei servizi;
 - 5. il Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino;
 - 6. il Museo di Storia Naturale;
 - 7. Le Scuole



- g. Laboratori: Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede;
- h. Luoghi di lavoro: tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, all'interno delle strutture organizzative, nonché in ogni altro luogo di loro pertinenza accessibile al Lavoratore nell'esercizio abituale e continuativo delle proprie mansioni. Essi sono, ad esempio e a titolo non esaustivo; gli uffici, gli studi, le aule, i laboratori, le biblioteche, le sale di esposizione museale, gli stabulari. Sono altresì considerati luoghi di lavoro, assimilati ai laboratori, gli ambienti dove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime, agricole e forestali, cantieri temporanei o mobili anche in gestione diretta da parte dell'Amministrazione.

Obblighi e attribuzioni del Datore di Lavoro

- Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs, 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, il Datore di Lavoro dell'Università degli Studi di Firenze è individuato nella figura del Direttore Generale.
 Nell'esercizio delle funzioni di prevenzione ad esso attribuite per legge, il Direttore Generale, in particolare:
 - a. valuta, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori;
 - elabora, avvalendosi della collaborazione dei medesimi soggetti di cui alla lettera precedente,
 e previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008;
 - c. convoca, almeno una volta l'anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 35 del D, Lgs. 81/2008;
 - d. nomina, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al successivo art. 8;
 - e. nomina il Medico Competente di cui al successivo art. 9;
 - f. provvede alla informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli arti. 36, 37 del D. Lgs. 81/2008, avvalendosi del supporto tecnico-amministrativo del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché a dare indicazione ai lavoratori circa i rischi esistenti per la propria salute e sicurezza e sulle correlate misure di prevenzione adottate;
 - g. adotta, ove eventualmente necessario in concorso con i soggetti di cui agli artt. 4, 5 e 6, ordini di servizio sugli obblighi di diligenza e di collaborazione che la normativa impone ai lavoratori, ai preposti, ai Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca ed ai Dirigenti;
 - h. verifica e valuta che nelle convenzioni e negli atti stipulati dall'Università con enti ed istituzioni esterne per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, assistenza o servizio siano inserite specifiche clausole mirate ad individuare i soggetti ai quali compete la responsabilità degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza del personale impegnato;
 - i. cura l'aggiornamento della banca-dati relativa agli infortuni;
 - j. provvede, con apposito provvedimento, nel caso due o più strutture anche esterne all'Ateneo necessitino di locali o attrezzature a comune, affinché siano individuati, di intesa tra le stesse, i soggetti cui competono gli obblighi di garantire la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.



- k. Vigila in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
- 1. Designa, alla fine del percorso formativo di cui all'art. 11 c. 2 del presente Regolamento i lavoratori incaricati di far parte delle squadre di emergenza.

Delega di funzioni

- Fatta eccezione delle funzioni che la normativa vigente gli attribuisce in via esclusiva, il Datore di Lavoro, ai fini della migliore attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, può delegare ad altri soggetti (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) dotati della necessaria competenza tecnica, l'esercizio di specifiche funzioni.
- 2. La delega deve risultare, pena l'inefficacia, da atto scritto, adeguatamente motivato e deve essere comunicata per conoscenza ai rappresentati per la sicurezza.
- 3. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui al comma 2. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Articolo 4

Obblighi e attribuzioni del Dirigente

- 1. Il Dirigente, nell'ambito della struttura organizzativa di cui rappresenta l'organo di vertice, è responsabile dell'attuazione degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute dei lavoratori.
- 2. Al Dirigente, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta in particolare:
- a. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;
- b. concorrere assieme ai Datore di Lavoro, al Servizio Prevenzione e Protezione ed al Responsabile dell'Attività, in relazione alla propria struttura organizzativa ed ai propri luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
- c. curare l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del relativo documento, predisponendo, in occasione dei bilancio di previsione, un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti di cui alla lettera precedente;
- d. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- e. adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo;
- f. dare disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste, da parte dei responsabili, nell'ambito delle rispettive attività, segnalando al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle stesse;
- g. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
- h. dotare le strutture dirette di adeguati regolamenti interni e procedure o protocolli operativi, per garantire ai lavoratori ottimali condizioni di sicurezza durante il lavoro;
- l. collaborare all'identificazione, all'inizio di ogni anno accademico, prima dell'inizio di nuove attività e/o in occasione di variazioni significative dell'organizzazione della didattica o della ricerca, di



- tutti i soggetti esposti a rischio, dando opportuna comunicazione periodica al Servizio Prevenzione e Protezione di tutti i nuovi soggetti operanti nella struttura;
- j. individuare, previa adeguata valutazione, in presenza di qualsiasi attività lavorativa svolta all'interno o all'esterno dei consueti luoghi di lavoro che non sia riconducibile a lavorazioni previste nel documento di valutazione dei rischi, misure alternative e/o compensative in modo da poter sempre garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza equivalenti;
- k. individuare e, se delegato dal Datore di Lavoro, designare, alla fine del percorso formativo di cui all'art. 11 c. 2 del presente Regolamento i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso, tenuto conto delle esigenze numeriche espresse dal Servizio Prevenzione e Protezione
- inviare al Datore di lavoro le convenzioni stipulate dalla propria struttura al fine di poter adottare tutte le misure di sicurezza necessarie.

Obblighi ed attribuzioni dei Preposto

- 1. Al Preposto, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta l'attuazione delle seguenti misure:
 - a. vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione, sull'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sai corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, garantendo l'attuazione delle direttive ricevute;
 - b. esigere l'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione;
 - segnalare ai propri superiori l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione;
 - d. verificare affinché soltanto i lavoratori, che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio specifico.

In caso di assenza di nomina specifica, da parte dei Dirigenti, della figura del Preposto, resta fermo quanto disposto dall'art. 299 del D. Lgs. 81/2008.

Articolo 6

Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca

- 1. Il Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione e con i docenti ed i ricercatori afferenti alla sua struttura organizzativa, individua le attività didattiche e di ricerca che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- 2. Il Responsabile dell'Attività didattica o di ricerca di cui al comma precedente collabora con il Dirigente, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, alla organizzazione delle suddette attività in modo da garantire l'osservanza delle norme in materia di sicurezza. In particolare:
- a. si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;
- concorre assieme al Datore di Lavoro, ai Servizio Prevenzione e Protezione ed al Dirigente, in relazione alla propria struttura organizzativa ed ai propri luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
- c. cura l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del relativo documento, predisponendo, in occasione del bilancio di previsione, un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti di cui alla lettera precedente;
- d. si attiva, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, compresa l'installazione di nuove apparecchiature, l'introduzione di nuove sostanze



- pericolose e l'avvio di nuove linee di ricerca, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo;
- f. dà disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste nell'ambito delle rispettive attività, segnalando al Datore di Lavoro, al Dirigente ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle stesse;
- g. frequenta i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
- h. collabora all'identificazione, all'inizio di ogni anno accademico, prima dell'inizio di nuove attività e/o in occasione di variazioni significative dell'organizzazione della didattica o della ricerca, di tutti i soggetti esposti a rischio, dando opportuna comunicazione periodica al Servizio Prevenzione e Protezione di tutti i nuovi soggetti operanti nella struttura;
- i. garantisce, per quanto di competenza, che, nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca o didattica, sia assicurata la corretta protezione del personale, mediante valutazione, in sede di progettazione, dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e si accerta, altresì, che gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui rischi e selle misure di prevenzione;
- j. elabora, per quanto necessario ai fini di una migliore attività di prevenzione, specifiche procedure e protocolli operativi, nonché regolamenti interni del laboratorio di cui è responsabile, per garantire ai lavoratori ottimali condizioni di sicurezza durante il lavoro, dandone informazione a tutti i soggetti operanti all'interno dell'unità operativa stessa. In particolare queste procedure saranno obbligatorie in caso di lavorazioni esterne in luoghi diversi da quelli abituali di lavoro.

Obblighi dei lavoratori

- 1. I lavoratori, così come individuati dall'art. 1, lettera d) del presente Regolamento, collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza ed adempiono agli obblighi specificamente previsti a loro carico dalla normativa vigente, in particolare osservando le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti, dai Preposti e dai Responsabili delle Attività didattiche o di ricerca.
- 2. Qualora i lavoratori dell'Università di Firenze siano ospitati, per motivi di servizio, di didattica o di ricerca, presso Enti esterni, devono attenersi alle norme ivi vigenti in materia ed alle disposizioni ed istruzioni dei responsabili per la sicurezza degli Enti medesimi.
- 3. È fatto obbligo ai lavoratori di partecipare ai corsi di informazione e formazione predisposti dall'Ateneo.
- 4. È fatto obbligo ai lavoratori di sottoporsi ai controlli sanitari previsti nelle disposizioni di legge del D.lgs. 81/08 o comunque disposti dal Medico Competente.
- 5. È fatto obbligo alle lavoratrici in stato di gravidanza di informare del proprio stato, non appena accertato, il Dirigente della struttura di afferenza.

Articolo 8

Servizio di Prevenzione e Protezione

1. In ottemperanza all'art. 31 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81ed al fine di assicurare l'ottimale e



coordinato adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza, è costituito in Ateneo il Servizio di Prevenzione e Protezione.

- 2. Il Responsabile e gli addetti al Servizio sono individuati dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.
- 3. Il Servizio è organizzato in modo da rispondere alle esigenze poste dall'articolazione delle strutture universitarie in una pluralità di strutture organizzative, come individuate dall'art. 1 del presente Regolamento.

Al fine di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione, soprattutto per strutture decentrare e complesse il Datore di Lavoro può costituire più di un Servizio Prevenzione e nominare più di un Responsabile

- 4. Il Servizio Prevenzione e Protezione provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 33 del D. Lgs. 81/2008.
- 5. Nel caso di assenza di particolari conoscenze professionali necessarie all'elaborazione dei documenti di valutazione del rischio, il Servizio Prevenzione e Protezione, per integrare l'azione di prevenzione, può ricorrere a competenze esterne.

Articolo 9

Medico competente

- 1. Al fine di garantire ed organizzare le attività di sorveglianza sanitaria previste dall'art. 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 il Datore di Lavoro nomina il Medico Competente.
- 2. Al Medico Competente sono affidati i compiti previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
- 3. Nel caso di nomina di più medici competenti, in relazione all'articolazione in più strutture organizzative, il Datore di Lavoro attribuisce ad uno di essi funzioni di indirizzo e di coordinamento.
- 4. I dati sanitari dei lavoratori di cui il Medico Competente venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni vengono utilizzati dal Datore di Lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i.

Articolo 10

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente Regolamento, dall'art. 50 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Articolo 11

Formazione e informazione

- 1. L'Università degli Studi di Firenze provvede a fornire a tutti i lavoratori, ivi compresi gli studenti che si qualificano come tali ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera e) del presente regolamento, ai Dirigenti, ai Preposti e ai Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca, così come definiti dall'art.
- 1 del presente Regolamento, un'adeguata informazione e formazione riguardo alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro con le modalità previste dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e s.m.i.
- 2. L'Università degli Studi di Firenze provvede alla formazione, secondo la normativa specifica vigente, dei membri delle squadre di primo soccorso e dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza. Tale formazione deve essere aggiornata con cadenza triennale.

Articolo 12

Squadre di emergenza e di primo soccorso

1. In ogni edificio dell'Ateneo in cui siano presenti attività e personale sono costituite una squadra di



lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza (squadra di emergenza) ed una squadra di primo soccorso tenendo conto delle esigenze numeriche definite dal Servizio Prevenzione e Protezione.

- 2. Di norma i membri delle due squadre coincidono.
- 3. I membri delle squadre di emergenza e di primo soccorso sono individuati dal Dirigente della struttura che insiste nell'edificio. Se nell'edificio insistono più strutture organizzative, i membri delle squadre di emergenza e di primo soccorso sono individuati dai Dirigenti delle medesime, di norma in numero proporzionale alla consistenza numerica in termini di personale di ognuna di esse e vanno a costituire un'unica squadra di edificio.
- 4. Una volta seguiti i corsi di cui all'art. 12 comma 2, i membri delle squadre di emergenza e primo soccorso vengono designati con atto scritto dal Datore di Lavoro o, in caso di Delega, dal Dirigente Delegato.
- 5. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
- 6. Le squadre di emergenza e di primo soccorso individuano al loro interno un coordinatore, che si prende cura di tenere in efficienza i DPI e gli altri strumenti necessari allo svolgimento del compito e di riunirle ai sensi del comma 7 del presente articolo.
- 7. Le squadre di emergenza e di primo soccorso si riuniscono con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare le procedure e le azioni da mettere in campo ai fini di mantenere l'efficienza e l'efficacia della loro azione.

Articolo 13

Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, assistenza o di servizio

- 1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto dell'Università degli Studi di Firenze presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso l'università degli Studi di Firenze, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e l'università degli Studi di Firenze attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.
- 2. Sarà cura della struttura che stipula la convenzione inviarne preventivamente copia al Datore di lavoro ed al Servizio Prevenzione e Protezione per gli adempimenti di cui all'art. 2 comma 1 lettera h).

Articolo 14

Norme di chiusura e Sanzioni

- 1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni ed a tutte le altre norme eventualmente applicabili.
- 2. Il presente Regolamento abroga tutti i regolamenti precedentemente vigenti in materia.
- 3. I lavoratori che a seguito di convocazione alla sorveglianza sanitaria o alla formazione obbligatoria, non adempiranno al relativo obbligo, saranno soggetti a richiamo verbale da parte del dirigente ai fini della sicurezza. In caso di reiterato inadempimento dell'obbligo potrà essere disposta nota di richiamo formale da parte del datore di lavoro e in caso di ulteriore recidiva Decreto Rettorale di interdizione dai luoghi di lavoro che comportano rischi oggetto della sorveglianza sanitaria e/o della formazione.



DECRETO 5 agosto 1998, n. 363

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Vigente al: 29-9-2025

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

di concerto con

i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e

per la funzione pubblica e gli affari regionali

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'<u>articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</u>, come sostituito dall'<u>articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242</u>;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli atenei debbono essere considerate ai fini di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli atenei stessi;

Considerato che dette particolari esigenze possono essere individuate:

- a) nella garanzia della libertà di ricerca e di didattica, sancita dall'<u>articolo 33 della Costituzione</u>, ribadita anche dall'<u>articolo 6 della legge del 9 maggio 1989, n. 168</u>;
- b) nella peculiarità delle università in quanto realtà nelle quali si svolgono attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed organizzazione diverse da altre attività di produzione di beni o di servizi;
- c) nella necessità di garantire, con unifornità di procedura, l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nel rispetto delle loro specificità;
- d) nella necessità di regolare le attività svolte nell'ambito delle università dal personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, dagli studenti e dai soggetti esterni alle università che operano per conto e nell'ambito delle stesse; Considerato, altresì, che le particolari esigenze delle istituzioni universitarie possono essere ulteriormente precisate come seque:
- a) l'università è costituita da un'aggregazione di strutture eterogenee che risultano essere autonome con riferimento ad alcuni settori di attività, ma interdipendenti con riferimento ad altri presso le quali svolgono la loro attività personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e competenze;
- b) l'attività di ricerca e quella sperimentale, proiettandosi verso nuove tecnologie, spesso comportano la progettazione e l'utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all'uopo prodotti in via innovativa, con conseguente possibilità di rischi nuovi o non compiutamente conosciuti, per i quali è comunque necessaria un'apposita valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze;
- c) il personale, sia organizzativogestionale che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativogestionale che di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso altre strutture;
- d) l'attività del personale universitario si svolge secondo tempi, modalità ed organizzazione tali da rendere necessario individuare indici statisticoinfortunistici diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda gli studenti ed il personale docente e ricercatore;
- e) le istituzioni universitarie talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio culturale sottoposto a vincoli di tutela, e che è caratterizzato da una molteplicità di origini e di destinazioni;
- f) le istituzioni universitarie svolgono nelle proprie strutture attività didattiche, culturali e scientifiche, aperte anche a persone esterne alle università, non riconducibili fra le attività scolastiche o di pubblico spettacolo;
- g) le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari) presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate tanto per qualità che per intensità;

- h) le frequenti collaborazioni tra università ed enti di ricerca, di servizio, assistenziali e produttivi, pubblici e privati, nello svolgimento delle quali il personale delle università e quello degli enti coinvolti concorre direttamente al raggiungimento dei fini comuni, le quali impongono la previa definizione dei ruoli onde evitare sovrapposizioni di funzioni;
- i) alcune università sono articolate in più sedi o poli;
- I) l'articolazione organizzativa delle attività universitarie è definita dai singoli statuti e, pertanto, assume peculiari connotazioni di specificità per ciascuna sede;
- m) la difficoltà di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della molteplicità delle attività istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca, all'assistenza, ai servizi ed all'amministrazione, della riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonché della molteplicità delle "unità produttive" di riferimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998; Ritenuto opportuno non aderire alla osservazione del Consiglio di Stato di espungere dal preambolo l'articolata elencazione delle particolari esigenze delle attività universitarie, contrassegnate dalle lettere da a) ad m), in quanto tali riferimenti hanno la finalità di evidenziare la peculiarità delle istituzioni universitarie e rendere più comprensibile il dispositivo del provvedimento;

Ritenuto, altresì, di non accogliere l'invito del Consiglio di Stato ad eliminare l'articolo 1, essendo il medesimo finalizzato a ricomprendere nell'area di applicazione del regolamento tutte le particolari attività delle istituzioni universitarie che ne costituiscono il fondamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata <u>legge n.</u> 400/1988 (nota n. 935/III.6/98 del 4 maggio 1998);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione e particolari esigenze

1. Le norme di cui al <u>decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</u>, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.

Art. 2

Soggetti e categorie di riferimento

- 1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore.
- 2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.
- 3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.
- 4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Art. 3

Obblighi ed attribuzioni del rettore

- 1. Al rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, e quale presidente del consiglio di amministrazione dell'ateneo, compete:
- a) assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- b) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'<u>articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</u>, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 4

Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro

- 1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell'articolo 2, provvede:
- a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'articolo 10. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;
- b) alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto dagli <u>articoli 4</u>, <u>16</u> e <u>17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</u> e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;
- c) alla elaborazione del documento di cui al <u>comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</u>, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo articolo 5;
- d) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- e) allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.

Art. 5

Obblighi ed attribuzioni del responsabile

della attività didattica o di ricerca in laboratorio

- 1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
- 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
- 3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
- a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
- b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinchè venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;
- c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 6

Formazione ed informazione

- 1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
- 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Art. 7

Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

- 1. Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'<u>articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</u>, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
- 2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto.

Art. 8

Prevenzione incendi

1. In attesa dell'emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga, le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere formulate nel rispetto dei principi di base e delle misure tecniche fondamentali previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Art. 9

Progettazione ed utilizzo di prototipi

e di nuovi prodotti

- 1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
- a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
- b) provvedere affinchè gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
- 2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
- 3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 10

Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica

di assistenza o di servizio

- 1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
- 2. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 1998

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro della sanità Bindi p. Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bettinelli

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla <u>Corte dei conti il 9 ottobre 1998 Registro n. 1</u> Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 162

Allegato D - estratto norme

- 1. D. Lgs. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2. DM 262/98 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

1. D. Lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 15 - Misure generali di tutela

- 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
 - a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
 - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - 1) il controllo sanitario dei lavoratori;
 - m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 - p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
- 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
- 2. DM 262/98 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5. Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

- 1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, colla- bora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
- 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
- 3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
 - b. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;
 - c. adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d. attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi; e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 6. Formazione ed informazione

- 1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
- 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Art. 10. Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio

- 1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
- 2. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

3. Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro Articolo 9 - Medico competente

- 1. Al fine di garantire ed organizzare le attività di sorveglianza sanitaria previste dall'art. 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 il Datore di Lavoro nomina il Medico Competente.
- 2. Al Medico Competente sono affidati i compiti previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
- 3. Nel caso di nomina di più medici competenti, in relazione all'articolazione in più strutture organizzative, il Datore di Lavoro attribuisce ad uno di essi funzioni di indirizzo e di coordinamento.
- 4. I dati sanitari dei lavoratori di cui il Medico Competente venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni vengono utilizzati dal Datore di Lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i.

Articolo 11 - Formazione e informazione

- 1. L'Università degli Studi di Firenze provvede a fornire a tutti i lavoratori, ivi compresi gli studenti che si qualificano come tali ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera e) del presente regolamento, ai Dirigenti, ai Preposti e ai Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca, così come definiti dall'art. 1 del presente Regolamento, un'adeguata informazione e formazione riguardo alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro con le modalità previste dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e s.m.i.
- 2. L'Università degli Studi di Firenze provvede alla formazione, secondo la normativa specifica vigente, dei membri delle squadre di primo soccorso e dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza. Tale formazione deve essere aggiornata con cadenza triennale.

Articolo 13 - Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, assistenza o di servizio

- 1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto dell'Università degli Studi di Firenze presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso l'università degli Studi di Firenze, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e l'università degli Studi di Firenze attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.
- 2. Sarà cura della struttura che stipula la convenzione inviarne preventivamente copia al Datore di lavoro ed al Servizio Prevenzione e Protezione per gli adempimenti di cui all'art. 2 comma 1 lettera h).

AMBITO 7 - Sicurezza sul lavoro, logistica e facility

Traccia n. 4

1) CONTESTO/SCENARIO

Al candidato viene chiesto, nell'ambito delle proprie attività di Ufficio, di processare la mail allegata (allegato A).

2) COMPITO PER IL CANDIDATO

Il candidato:

- identifichi il problema emergente dalla mail;
- predisponga il testo della risposta alla mail;
- predisponga un appunto nel quale indichi le azioni conseguenti che individua, evidenziando le eventuali comunicazioni interne da attivare e i ruoli di responsabilità coinvolti:
- evidenzi eventuali criticità gestionali che dovesse rinvenire.

3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allegato A) testo della mail;

Allegato B) estratto articoli del Codice dei contratti pubblici n. 13, n. 14 e n. 50, comma 1 lettera b) del d lgs 36/2023.

Allegato A) - testo della mail

Spett.le Ufficio, in qualità di delegato del Direttore per la ricerca, sto organizzando un importante convegno con un bacino di potenziali partecipanti stimabile in n° 500 convegnisti, provenienti da numerose università italiane e internazionali.

Il convegno è previsto per il mese di maggio 2027.

Per sostenere i costi il dipartimento ha previsto il pagamento di una quota di scrizione a carico dei partecipanti idonea ad assicurare la copertura di tutte le spese vive e di un margine ulteriore, per coprire eventuali spese impreviste e per poter assicurare un minimo di ritorno economico al Dipartimento.

Per gestire la complessità e la numerosità dei rapporti con i convegnisti (prenotazione alberghi ecc.) e di tutta la gestione dei servizi (es catering e cena di gala) è intenzione del Dipartimento affidarsi ad un'agenzia specializzata, alla quale assegnare anche la funzione di riscossione delle quote di iscrizione decise dal Dipartimento.

Chiedo di conoscere quali siano i passaggi necessari con gli Uffici competenti e quali siano le eventuali verifiche da svolgere per poter procedere alla fase realizzativa; più in generale chiedo quali regole si sia dato l'Ateneo per gestire iniziative come questa.

Vi chiedo anche un'indicazione sulle modalità di contrattualizzazione dell'agenzia e sulle condizioni principali da prevedere nel contratto.

Vi ringrazio e porgo cordiali saluti

Prof. Mario Rossi (Delegato alla ricerca del Direttore del Dipartimento di Astronomia)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Articolo 13

Ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione.
- 2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.
- 3. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni.
- 4. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia.
- 5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.
- 6. Le definizioni del codice sono contenute nell'allegato I.1.
- 7. Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'allegato I.12 individua le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

Articolo 14

Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti

- 1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:
- a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
- 2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:
- a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
- 3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- 4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.
- 5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unità operative distinte, il calcolo dell'importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all'importo attribuito dall'unità operativa distinta.
- 6. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

- 7. L'importo stimato dell'appalto o concessione è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.
- 8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché dell'importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L'importo delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all'importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del codice.
- 9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
- a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
- 10. Per gli appalti di forniture:
- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
- 11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti ((con le modalità previste per gli affidamenti di cui al Libro II, Parte I)) quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.
- 12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:
- a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) l'importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

- 13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:
- a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, l'importo stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l'importo complessivo, ivi compreso l'importo stimato di quello residuo;
- b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, l'importo mensile moltiplicato per quarantotto.
- 14. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da porre come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
- a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
- c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
- d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
- 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo stimato per l'intera loro durata;
- 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l'importo mensile moltiplicato per 48.
- 15. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull'importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l'importo delle operazioni di posa e di installazione.
- 16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione è l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
- 17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, l'importo da prendere in considerazione è l'importo massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
- 18. I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale è determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.

- 19. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 23.
- 20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto rientrano solo in parte nel campo di applicazione del codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti è determinato in base al suo oggetto.
- 21. I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l'importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.
- 22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali, le disposizioni applicabili sono determinate dai commi seguenti, fatta salva la facoltà di cui al comma 20.
- 23. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.
- 24. Nei settori speciali, nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni strumentali a più attività, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di essi è determinato in base all'attività cui è strumentale. Se le stazioni appaltanti decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto o più appalti distinti non può essere adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del codice.
- 25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni strumentali all'esercizio di più attività si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui la prestazione è destinata.
- 26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività esse siano principalmente strumentali, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:
- a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
- b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni;
- c) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non è soggetta a tali disposizioni, né a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni.

- 27. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché l'importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.
- 28. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza si applica l'articolo 137.
- 29. Per i contratti misti di concessione si applica l'articolo 180.

Procedure per l'affidamento

- 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.